



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 1/2023

## OSSERVATORIO DOTTRINALE

**gennaio – marzo 2023**

(a cura di Niccolò BALDELLI)

**Tematiche trattate: *Contravvenzioni alimentari – Disastro innominato – Inquinamento ambientale – Omessa bonifica – Reati ambientali – Rifiuti.***

**[Contravvenzioni alimentari]** Andrea Rugani, *L'estinzione delle contravvenzioni "alimentari" nella fase delle indagini preliminari: commento delle disposizioni introdotte dall'art. 70 d.lgs. 150/2022 («modifiche alla legge 30 aprile 1962 n. 283»)*, in *La legislazione penale*, 6 febbraio 2023.

ABSTRACT - Il contributo analizza le disposizioni introdotte nel corpo della l. 283/1962 (artt. 12-ter – 12-nonies) dall'art. 70 d.lgs. 150/2022. La finalità di deflazione processuale è stata perseguita estendendo al settore delle contravvenzioni "alimentari" la procedura estintiva fondata sull'adempimento di una prescrizione "ripristinatoria" e sul pagamento di una somma "sanzionatoria", che consente di estinguere il reato e di evitare, così, l'esercizio dell'azione penale. L'aspetto maggiormente problematico sembra costituito dall'accertamento del requisito di "possibile elisione del danno o del pericolo", previsto dalla legge in rapporto funzionale con l'emanazione della prescrizione.

**[Disastro innominato]** Pasquale Troncone, *La responsabilità penale per il contributo causale di tipo addizionale e per accumulo. Il caso paradigmatico del disastro ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, 2022, p. 298-324.

ABSTRACT - Il regime normativo che regola il rapporto di causalità tra condotta ed evento sancito agli artt. 40 e 41 del codice penale del 1930 non appare risolutivo per l'accertamento della responsabilità per reati commessi con i moderni mezzi tecnologici o per vicende che mostrano una stratificazione progressiva degli effetti derivanti da una pluralità di condotte convergenti. Il disastro ambientale, come mera derivazione tipologica del disastro innominato, rubricato all'ultimo comma dell'art. 434 c.p., si impone oggi all'attenzione dell'interprete per la varietà delle forme che può assumere la condotta produttiva del disastro. Del tutto inedita è, infatti, l'ipotesi di una scarica di



rifiuti tossici e pericolosi sversati in maniera clandestina i cui effetti disastrosi sulle matrici ambientali si verificano per l'effetto combinato dell'accumulo dei singoli apporti. Il presente lavoro intende dimostrare che gli insufficienti canoni codicistici della causalità normativo-descrittiva possono ritenersi adeguatamente integrati dalla disciplina dell'art. 452-*quater* c.p. per l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti che determinano l'evento disastroso.

**[Inquinamento ambientale]** Cass. Pen., Sez. III, 20 ottobre 2022, n. 39759, Pres. Ramacci, Rel. Gentili, con nota di Elio Lo Monte, *Il concetto di «misurabilità» (art. 452 bis c.p.) all'attenzione dei giudici di legittimità: ovvero lo sforzo inane del Supremo Collegio per la «quadratura del cerchio»*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 1, 2023.

MASSIMA - Con l'espressione «misurabile» il legislatore ha inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua «significativa» incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione.

**[Omessa bonifica]** Mario Maspero, *Omessa bonifica: alcune riflessioni sulla responsabilità penale del proprietario incolpevole*, in *Rivista trimestrale di diritto penale, dell'economia*, 3-4/2022, p. 516 - 557.

ABSTRACT - Partendo da un recente contributo sul tema della responsabilità penale per i reati di omessa bonifica in capo al proprietario incolpevole, il presente contributo delinea gli ambiti di applicazione delle due fattispecie, quella contravvenzionale prevista dall'art. 257 TUA e quella delittuosa disciplinata dall'art. 452-*terdecies* c.p. Successivamente chiarendo i principi "europei" di precauzione, correzione e di "chi inquina paga" vengono descritti gli obblighi di intervento che in base agli articoli 242 e 245 TUA sarebbero in capo sia al soggetto responsabile della contaminazione che al proprietario anche in considerazione della diversa terminologia utilizzata dal legislatore di MIPRE, MISE e MISU. Valutata poi l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa circa gli obblighi del proprietario incolpevole il presente lavoro cerca di fornire una risposta alla



domanda relativa a quale tipo di azioni il proprietario incolpevole dovrà necessariamente porre in essere ed in presenza di quali condizioni, al fine di evitare “possibili” rischi di una responsabilità penale di omessa bonifica per mancato adempimento. Infine vengono descritte le altre ipotesi delittuose contenute nella fattispecie di omessa bonifica di cui all’art. 452-*terdecies* c.p. e legate al mancato adempimento dell’ordine di bonifica richiesto dal giudice o imposto da un ordine della PA, sempre focalizzando l’attenzione del lettore sui rischi penali in capo al proprietario non colpevole della contaminazione rilevata.

**[Reati ambientali]** Marina Poggi d’Angelo, *L’offesa scalare all’ambiente: contravvenzioni, ecodelitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di mise en danger ambientale*, in *La legislazione penale*, 3 marzo 2023.

ABSTRACT - Lo scritto intende analizzare l’attuale modello di tutela penale dell’ambiente che, per i fatti maggiormente lesivi, è incentrato sui reati di danno e, in chiave comparatistica, evidenziarne le differenze rispetto alla protezione accordata dall’ordinamento francese, che ha optato per l’uso – ancora embrionale – del modello di illecito di *mise en danger*. Si intende inoltre esaminare la nuova fattispecie di “ecocidio” da inserire tra i crimini contro l’umanità, al fine di proporre un più efficiente sistema di protezione penale del macro-interesse ambiente, per cui sarebbe preferibile una tutela preventiva modulabile su diversi stadi di offesa.

**[Rifiuti]** Tribunale di Lagonegro, 4 novembre 2022 (ud. 20 gennaio 2022), n. 49, con nota di Filippo Lombardi, *Le fattispecie di “realizzazione” e “gestione” di una discarica abusiva: la gestione in forma omissiva*, in *Giur. Pen. Web*, 2023, 3

**[Rifiuti]** Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2022 - 12 dicembre 2022, n. 4667, Pres. Rosi, Rel. Socci, con nota di Vincenzo Paone, *Combustione illecita di rifiuti e dubbi non risolti dalla Cassazione*, in *Il Foro Italiano*, 2, 2023, p. 118 -124.

MASSIMA - Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata, anche se non provvede personalmente all’accensione del fuoco, risponde del delitto di combustione illecita di rifiuti sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.